

# SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 2015  
186ª Seduta

Presidenza del Presidente  
PALMA

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

IN SEDE REFERENTE

**(19) GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

**(657) LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

**(711) DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

**(810) LUMIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

**(846) AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

**(847) CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

**(851) GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

**(868) BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il presidente **PALMA** comunica di aver appreso da agenzie di stampa la notizia che neppure nella seduta odierna sarà presentato il preannunciato emendamento governativo sulle false comunicazioni sociali.

Interviene quindi il vice ministro COSTA, il quale fa presente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento non ha ancora autorizzato la presentazione dell'emendamento in questione, essendo in corso approfondimenti sul testo dell'emendamento stesso.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) osserva che in questi giorni il Consiglio dei ministri avrebbe dovuto esaminare anche il decreto legislativo sulla particolare tenuità del fatto che, a quanto gli consta, verrebbe richiamato nella nuova formulazione che si sta elaborando per il reato di falso in bilancio. Si chiede se non sia questa la ragione del ritardo nella presentazione dell'emendamento.

Il senatore **LUMIA** (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, reitera la richiesta al Governo di presentare in Commissione al più presto il più volte citato emendamento sulle false comunicazioni sociali, affinché la Commissione stessa possa stabilire un termine per la presentazione dei subemendamenti e esaminare approfonditamente il testo.

Il senatore **FALANGA** (FI-PdL XVII) richiamando il principio di leale collaborazione fra i poteri dello Stato, più volte sancito dalla giurisprudenza della Consulta, sottolinea la scorrettezza del comportamento del Governo nei riguardi del Parlamento.

Quindi il presidente **PALMA** avverte che, all'emendamento 1.2000 del relatore, è stato presentato un solo subemendamento a firma dei senatori Lumia ed altri. Si tratta del subemendamento 1.2000/1, pubblicato in allegato, che, sostanzialmente, innalza la pena per il reato di peculato prevedendo la reclusione da sei a dodici anni, laddove il vigente primo comma dell'articolo 314 del codice penale prevede una pena da quattro a dieci anni di reclusione.

Il presidente **PALMA** chiede al relatore di esprimersi sul subemendamento testè illustrato.

Il relatore **D'ASCOLA** (*AP (NCD-UDC)*) ritiene di doversi consultare preventivamente con il rappresentante del Governo.

Il presidente **PALMA** sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,20.*

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 1.2000/1, condizionato ad una sua riformulazione nel senso di prevedere per il delitto di peculato l'innalzamento della sola pena massima dagli attuali dieci anni a dieci anni e sei mesi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) accoglie la proposta di riformulazione del subemendamento 1.2000/1, modificandolo nel subemendamento 1.2000/1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), annunciando il proprio voto contrario, esprime la propria assoluta contrarietà verso un inaccettabile gioco al rialzo delle pene in *subiecta materia*, con effetti inevitabili anche in termini di prescrizione, che prescinde dalla gravità della condotta posta in essere e che, lungi dal configurarsi come valido strumento di contrasto al fenomeno corruttivo, avrà l'unico effetto di incentivare il ricorso alla custodia cautelare.

Il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal proprio Gruppo parlamentare, annuncia la sua astensione rilevando che un indiscriminato aumento delle pene edittali previste per i reati di corruzione - anche sull'onda emotiva dei recenti fatti di cronaca giudiziaria - rischia soltanto di determinare squilibri al sistema sanzionatorio vigente.

Il senatore **BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), associandosi alle considerazioni testè svolte dai senatori Caliendo e Falanga, annuncia il voto contrario sottolineando che, anziché elevare le pene, occorrerebbe assicurare pene certe e processi rapidi.

Il presidente **PALMA** richiama l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sul fatto che i due emendamenti del relatore 1.2000 e 1.3000, nonché il subemendamento 1.2000/1, pongono seri problemi di coordinamento reciproco in ordine alle cornici edittali ivi modificate, nonché problemi di coordinamento con altre fattispecie criminose vigenti. Ad esempio, l'accoglimento delle suddette proposte, potrebbe determinare la previsione di una pena edittale minima per il reato di peculato più bassa (4 anni) di quella prevista per il reato di corruzione di cui all'articolo 319 del codice penale (6 anni), a fronte di una pena edittale massima più alta di sei mesi nel primo caso rispetto al secondo. Ciò implicherebbe che i fatti di peculato verrebbero considerati dal legislatore meno gravi di quelli di corruzione - nella determinazione del minimo edittale - e invece più gravi nella determinazione del massimo. Non è davvero possibile comprendere come un simile assetto normativo possa risultare esente da censure di irragionevolezza, sotto il profilo della sua legittimità costituzionale.

Il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*) interviene sull'ordine dei lavori chiedendo che vengano rese pubbliche le sedute della Commissione relative all'esame dei disegni di legge in titolo, secondo quanto previsto dagli articoli 33, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato e recentemente ribadito dall'articolo 7 decreto del Presidente del Senato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2005.

Il presidente **PALMA** osserva che, per le sedute in sede referente e consultiva, l'articolo 33, comma 3, del Regolamento del Senato non ammette la pubblicità dei lavori della Commissione.

Il subemendamento 1.2000/1(testo 2) viene quindi posto ai voti ed approvato.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) - intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2000, volto ad elevare le pene minime e massime previste per la fattispecie di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-*ter* del codice penale - annuncia il voto contrario in quanto la formulazione proposta creerebbe uno squilibrio evidente nel sistema sanzionatorio penale. Basti pensare che, in tale modo, verrebbe previsto per il reato di corruzione in atti giudiziari di cui al primo comma dell'articolo 319-*quater* un trattamento sanzionatorio più severo di quello prescritto dall'articolo 499 del codice penale in materia di distruzione di materie prime o prodotti agricoli industriali o mezzi di produzione, che appare ben più grave in ordine agli effetti prodotti per l'economia nazionale e gli interessi collettivi.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **PALMA** comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani alle ore 20,30, ovvero al termine della seduta d'Aula.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 19, 657, 810, 711, 846, 847, 851, 868

Art. 1

**1.2000/1 testo 2**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*All'emendamento 1.2000 alle parole "Al comma 1", premettere le seguenti:*

«Dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis): all'articolo 314, primo comma, le parole "da quattro a dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "da quattro a dieci anni e sei mesi";».

**1.2000/1**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*All'emendamento 1.2000 alle parole "Al comma 1", premettere le seguenti:*

«Dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis): all'articolo 314 le parole "da quattro a dieci" sono sostituite con le seguenti: "da sei a dodici";».

**1.2000**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*"d-bis) all'articolo 319-ter:*

al comma primo sostituire le parole «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da sei a dodici anni»;

al comma secondo sostituire le parole «da cinque a dodici anni» con le seguenti «da sei a quattordici anni». Nonché sostituire le successive parole «da sei a venti anni» con le seguenti «da otto a venti anni»."